

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma l'11.6.2014,
ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti;
Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO ASD SANGIOVANNIVALDARNO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.000,00 ED OBBLIGO DI DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPAREGGI-PROMOZIONE NEL CAMPIONATO ECCELLENZA, LENTIGIONE CALCIO/SANGIOVANNIVALDARNO DELL'8.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 228 del 10.6.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. SanGiovanniValdarno di S. Giovanni Valdarno (Arezzo) ridetermina la sanzione disponendo la disputa della gara in campo neutro a porte aperte con diffida, e ammenda di €4.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma l'11 giugno 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete